



Comune di Castaneda

Cantone dei Grigioni

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULL'APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO**



INDICE

I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1	<i>Campo d'applicazione e scopo</i>	3
Art. 2	<i>Compito del Comune.....</i>	3
Art. 3	<i>Riserva del diritto superiore</i>	3
II.	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	4
A.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 4	<i>Distinzione degli impianti destinati all'approvvigionamento idrico.....</i>	4
Art. 5	<i>Obbligo d'allacciamento.....</i>	4
Art. 6	<i>Allacciamento</i>	4
B.	ALLESTIMENTO E UTILIZZAZIONE	4
Art. 7	<i>Principio</i>	4
Art. 8	<i>Condotte d'acqua</i>	5
Art. 9	<i>Rapporti di compressione</i>	5
Art. 10	<i>Diritto di prelievo</i>	5
Art. 11	<i>Dotazione idrica</i>	5
Art. 12	<i>Acqua per cantieri.....</i>	5
Art. 13	<i>Consumo d'acqua.....</i>	5
Art. 14	<i>Idranti</i>	6
Art. 15	<i>Fontane.....</i>	6
C.	ESERCIZIO, MANUTENZIONE E RINNOVO.....	6
Art. 16	<i>Esercizio, manutenzione e rinnovo</i>	6
Art. 17	<i>Controllo ed eliminazione dei difetti.....</i>	6
Art. 18	<i>Controllo di qualità.....</i>	7
Art. 19	<i>Responsabilità.....</i>	7
III.	FINANZIAMENTO.....	8
A.	PRINCIPIO.....	8
Art. 20	<i>Impianti pubblici.....</i>	8
Art. 21	<i>Impianti privati</i>	8
B.	TASSE.....	8
Art. 22	<i>Tasse per l'allacciamento idrico</i>	8
Art. 23	<i>Tassa annua</i>	9
Art. 24	<i>Esigibilità e riscossione</i>	9
IV.	DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE	10
Art. 25	<i>Opposizione</i>	10
Art. 26	<i>Contravvenzioni.....</i>	10
Art. 27	<i>Entrata in vigore.....</i>	10

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione e scopo

Il presente regolamento vale per l'intero territorio comunale. Esso disciplina l'allestimento, l'utilizzazione, la manutenzione, il rinnovo e il finanziamento degli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico nonché i rapporti tra il Comune e i proprietari degli impianti privati allacciati alla rete di approvvigionamento idrico comunale.

Per gli immobili che non possono essere allacciati agli impianti comunali, l'autorità comunale può autorizzare o disporre l'allacciamento alla rete di approvvigionamento idrico di un Comune confinante se tra i Comuni esiste una rispettiva regolamentazione contrattuale. Alle stesse condizioni vengono allacciati ai propri impianti anche gli immobili situati fuori dal territorio comunale.

Art. 2 Compito del Comune

Il Comune costruisce e gestisce una propria rete di approvvigionamento idrico ed un impianto di idranti. Esso prende le misure necessarie volte a proteggere e salvaguardare l'acqua potabile. Il Comune controlla gli impianti privati allacciati alla rete pubblica.

Art. 3 Riserva del diritto superiore

Nella misura in cui il presente regolamento non contiene disposizioni particolari, fanno generalmente stato le prescrizioni relative della legge edilizia comunale.

Rimangono inoltre riservate le rispettive prescrizioni del diritto cantonale e federale.

II. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

A. Disposizioni generali

Art. 4 Distinzione degli impianti destinati all'approvvigionamento idrico

Gli impianti destinati all'approvvigionamento idrico vengono suddivisi a secondo dei loro proprietari in impianti comunali ed impianti privati.

Quali impianti comunali s'intendono gli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico edificati e gestiti dal Comune come le captazioni d'acqua, le camere di raccolta, i serbatoi d'acqua, gli impianti di pompaggio, le condotte per l'approvvigionamento idrico e per idranti, gli impianti per l'acqua di spegnimento, gli idranti, le fontane pubbliche.

Quali impianti privati s'intendono gli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico eseguiti e gestiti da privati come le condotte domestiche, le condotte all'interno degli edifici, le fontane private.

Il Comune gestisce un piano ed un catasto per gli impianti pubblici adibiti all'approvvigionamento idrico che si trovano sul territorio comunale.

Art. 5 Obbligo d'allacciamento

Nel perimetro della rete di approvvigionamento idrico comunale, tutte le nuove costruzioni con fabbisogno idrico devono essere allacciate alle condotte pubbliche.

Gli edifici e gli impianti esistenti devono essere allacciati per quanto un tale raccordo sia appropriato ed esigibile.

In caso di nuove costruzioni, all'inizio dei lavori può essere eseguito un allacciamento provvisorio per le acque del cantiere. L'allacciamento definitivo va effettuato durante l'esecuzione dei lavori, in ogni caso prima della messa in esercizio. Per gli edifici già esistenti e non ancora allacciati, l'autorità comunale stabilisce il termine per l'allacciamento.

L'autorizzazione per l'allacciamento è concessa nella procedura di rilascio della licenza edilizia.

Art. 6 Allacciamento

Il Comune dispone il luogo dell'allacciamento, il genere d'allacciamento ed il Concessionario. Normalmente va predisposto un allacciamento per ogni fondo. L'autorità comunale può decidere eccezioni o autorizzarle su domanda. In caso di divisione di fondi può essere disposto un allacciamento per ogni parte.

Il Municipio stabilisce se il collegamento degli impianti privati e pubblici va eseguito per opera del Comune o dei richiedenti.

B. Allestimento e utilizzazione

Art. 7 Principio

Tutti gli impianti destinati all'approvvigionamento idrico devono essere eseguiti secondo le regole riconosciute dell'arte di costruire e della tecnica dell'approvvigionamento idrico.

Per quanto nel presente regolamento mancano particolari prescrizioni tecniche, l'autorità comunale ordina le disposizioni necessarie nella procedura di rilascio della licenza edilizia.

In questo contesto essa può attenersi alle rispettive norme e raccomandazioni delle associazioni professionali. Gli allacciamenti privati alla rete vengono eseguiti dal Concessionario che s'impegna ad eseguire in qualunque momento le riparazioni ricorrenti nel Comune.

Art. 8 Condotte d'acqua

Per tutte le condotte d'acqua può essere utilizzato soltanto materiale ineccepibile in grado di resistere alla pressione dell'acqua.

Le condotte d'acqua devono essere posate e immesse nell'edificio in modo da essere protette dal gelo.

In caso di impianti combinati per acqua potabile e acqua industriale devono essere presi provvedimenti volti ad evitare un riflusso dell'acqua non potabile.

Art. 9 Rapporti di compressione

Se la pressione all'interno della rete idrica è troppo alta, all'atto di inserire le condotte nell'edificio si devono installare delle valvole di decompressione. Tutti i costi nonché i danni causati in seguito alla violazione della presente prescrizione vanno a carico dei privati.

Se la pressione nella rete idrica non è sufficiente, con l'approvazione dell'autorità comunale possono essere prese le misure necessarie per aumentare la pressione. Tutti i costi che ne derivano vanno a carico dei privati.

Le perdite d'acqua devono essere immediatamente comunicate al Municipio.

Art. 10 Diritto di prelievo

In linea di massima il Comune fornisce dell'acqua nell'ambito dell'uso normale ai fondi situati nel comprensorio della rete di allacciamento.

La dotazione idrica per scopi artigianali e industriali nonché per ulteriori impianti con un alto consumo d'acqua necessita di un'autorizzazione speciale da parte del Comune.

Per dotazioni idriche straordinarie possono essere presi accordi particolari.

Art. 11 Dotazione idrica

La dotazione idrica si regola secondo la disponibilità dell'approvvigionamento idrico. Non può essere garantita una pressione costante. Le limitazioni della dotazione idrica in caso d'insufficienza d'acqua, d'interruzione dell'esercizio, d'incendi e per altri motivi pertinenti devono essere accettate senza diritto a un'indennità.

Le interruzioni o limitazioni nella consegna idrica anticipatamente note devono essere comunicate tempestivamente agli interessati. Se e finché il Comune non è in grado di garantire l'approvvigionamento idrico delle nuove costruzioni, la licenza edilizia deve essere negata.

Art. 12 Acqua per cantieri

L'acqua di cantiere per le nuove costruzioni deve essere prelevata mediante allacciamento idrico dell'area edificabile. In casi eccezionali l'autorità comunale può autorizzare allacciamenti provvisori.

Non è ammessa la consegna di acqua per cantieri dagli idranti.

Art. 13 Consumo d'acqua

Gli utenti devono usare l'acqua in modo parsimonioso.

E' vietato fare scorrere inutilmente e abusivamente l'acqua (ad es. contro il gelo).

In caso di scarsità d'acqua e d'incendio il consumo d'acqua deve essere limitato allo stretto necessario. L'autorità comunale dispone, per quanto necessario, limitazioni provvisorie.

Art. 14 Idranti

Gli impianti d'idranti servono al sistema antincendio e in linea di massima non possono essere utilizzati per altri scopi. Le eccezioni possono essere autorizzate su domanda.

Il prelievo d'acqua dalla riserva dell'acqua di spegnimento per le esercitazioni dei pompieri deve essere adeguato al rispettivo del livello d'acqua.

L'acqua utilizzata per interventi ed esercitazioni dei pompieri, proveniente da impianti d'idranti privati, da fontane e da altre riserve d'acqua, deve essere consegnata gratuitamente.

Art. 15 Fontane

E' vietato inquinare l'acqua delle fontane mediante il lavaggio di oggetti sporchi. È vietato lavare veicoli accanto alle fontane.

I privati che utilizzano le fontane per l'abbeveraggio del bestiame devono collaborare, su disposizione del Municipio, alla pulizia delle fontane e alla rimozione della neve e del ghiaccio.

In caso di scarsità d'acqua le fontane devono essere chiuse. Se necessario l'autorità comunale ordina le disposizioni necessarie.

C. Esercizio, manutenzione e rinnovo

Art. 16 Esercizio, manutenzione e rinnovo

Tutti gli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico devono essere gestiti, sorvegliati, mantenuti e rinnovati in modo appropriato, conforme e in tempo utile.

I proprietari sono responsabili dell'esercizio e della manutenzione ineccepibile dei loro impianti.

Art. 17 Controllo ed eliminazione dei difetti

Il Comune verifica periodicamente lo stato dei propri impianti e degli impianti privati allacciati alle condotte d'acqua comunali. Alle persone incaricate dei controlli deve essere concesso l'accesso agli impianti.

Il Comune dispone l'immediato ripristino dei difetti constatati agli impianti pubblici.

I difetti agli impianti privati devono essere ripristinati a spese del proprietario e senza indugio per opera dei privati, o su disposizione del Municipio.

Se non viene dato seguito alle disposizioni o se in caso d'emergenza risulta indispensabile un intervento immediato del Comune, il Municipio provvede all'eliminazione dei danni o dei difetti a carico delle persone rispettivamente delle imprese responsabili. Queste devono essere immediatamente informate per iscritto in merito alle misure disposte.

Art. 18 Controllo di qualità

Il Municipio fa verificare periodicamente la qualità dell'acqua potabile (autocontrollo).

Il Municipio prende in generale e soprattutto in caso d'imminente pericolo per l'acqua potabile tutte le misure necessarie per proteggere gli utenti.

Art. 19 Responsabilità

I proprietari d'impianti privati adibiti all'approvvigionamento idrico rispondono nei confronti del Comune dei danni agli impianti pubblici causati da costruzioni difettose, insufficiente funzionamento o cattivo esercizio e manutenzione degli impianti privati.

Il Comune è responsabile dei danni causati agli impianti privati dall'esercizio, dalla manutenzione o dalla riparazione inadeguata degli impianti comunali.

Rimane riservata la responsabilità del Comune per l'acqua potabile fornita.

III. FINANZIAMENTO

A. Principio

Art. 20 Impianti pubblici

Il Comune riscuote contributi e tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il rinnovo degli impianti pubblici adibiti all'approvvigionamento idrico. Nella misura in cui siano date circostanze particolari, il Comune si assume le spese residue ponendole a debito delle risorse comuni.

Il conto per l'approvvigionamento idrico è tenuto quale finanziamento speciale .

Art. 21 Impianti privati

Le spese per gli impianti privati adibiti all'approvvigionamento idrico nonché per i rispettivi allacciamenti alla rete pubblica vanno a carico dei richiedenti. Gli allacciamenti predisposti dal Comune vengono messi in conto al momento del rilascio dell'autorizzazione di allacciamento. Se l'allacciamento viene eseguito dal Comune, i richiedenti possono essere obbligati a garantire le spese presumibili.

Se gli allacciamenti e le condotte d'allacciamento servono a più fondi, tutti i costi ad essi legati devono essere ripartiti dai privati stessi, che nei confronti del Comune sono responsabili in solido.

B. Tasse

Art. 22 Tasse per l'allacciamento idrico

La tassa per l'allacciamento degli edifici per la prima volta allacciati agli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico del Comune viene calcolata in percento sul valore nuovo della costruzione tenore la stima dell'assicurazione cantonale sui fabbricati, e più precisamente:

classe I costruzioni e impianti con un consumo minimo di acqua potabile come capannoni, musei, chiese, teatri e cinematografi, palestre, attrezzature sportive e rimesse, magazzini e depositi:

0.25 % del valore a nuovo

Minimo fr. 300.--

classe II costruzioni con un consumo medio di acqua, come abitazioni, negozi, uffici, scuole e fabbriche:

0.50 % del valore a nuovo

Minimo fr. 1'000.--

classe III costruzioni con un elevato consumo di acqua come alberghi, ristoranti, ospedali, stazioni, mattatoi, caseifici e inoltre esercizi e fabbriche con un elevato consumo di acqua:

1.00 % del valore a nuovo

Minimo fr. 2'500.--

classe IV piscine, la tassa per l'allacciamento agli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico del Comune viene calcolata in base alla capienza delle stesse:

fino a 30 m³ fr. 500.--

da 30 m3 a 50 m3	fr. 1'000.--
da 50 m3 a 80 m3	fr. 1'500.--
oltre 80 m3	fr. 2'500.--

Art. 23 Tassa annua

La tassa annua per il consumo d'acqua è fissata nel seguente modo:

tassa base per unità abitativa o edificio (l'utente è tenuto a pagare la tassa base, anche se il consumo effettivo d'acqua non raggiunge quest'importo)	fr.	120.--
cucina	fr.	10.--
WC	fr.	10.--
Orinatoio	fr.	10.--
Bidé	fr.	10.--
Lavabo	fr.	10.--
Bagno	fr.	10.--
Bollitore	fr.	10.--
Doccia	fr.	10.--
Lavatoio	fr.	10.--
Lavatrice	fr.	10.--
Lavastoviglie	fr.	10.--
Giardino	fr.	10.--
Esterno	fr.	10.--
Stalla	fr.	10.--
Rimessa	fr.	10.--
Cantina	fr.	10.--
Studio	fr.	10.--
Camera	fr.	10.--
Ogni altro rubinetto o allacciamento interno o esterno	fr.	10.--
piscina (tassa minima fr. 300.—)	fr.	7.- / m3

Le tasse annuali per il consumo dovute dai proprietari degli immobili vengono stabiliti dal Municipio.

Art. 24 Esigibilità e riscossione

La tassa annua diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. La stessa verrà fatturata al proprietario dell'immobile, o del fondo, al 31 dicembre.

Le tasse fatturate vanno pagate entro 30 giorni dal momento del recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento ritardato è dovuto un interesse di mora calcolato al tasso fissato di volta in volta dal Cantone per le imposte cantonali. In caso di pagamento tardivo della fattura vengono rimosse le seguenti tasse aggiuntive di cancelleria: 1. richiamo CHF 20.00, diffida CHF 40.00 e, in caso di esecuzione, tutte le spese e tasse fatturate dall'Ufficio preposto.

La tassa per l'allacciamento idrico, degli edifici per la prima volta allacciati agli impianti adibiti all'approvvigionamento idrico del Comune, diventa esigibile al momento dell'allacciamento e deve essere pagata entro 90 giorni dal recapito della rispettiva fattura. In caso di pagamento tardivo della fattura vengono rimosse le seguenti tasse aggiuntive di cancelleria: 1. richiamo CHF 20.00, diffida CHF 40.00 e, in caso di esecuzione, tutte le spese e tasse fatturate dall'Ufficio preposto.

IV. DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

Art. 25 Opposizione

Le opposizioni sollevate contro le fatture delle tasse devono essere inoltrate per iscritto al Municipio entro 20 giorni dalla notifica. Il reclamo firmato deve contenere una richiesta, un'esposizione delle circostanze ed una motivazione della contestazione.

Il Municipio esaminerà l'opposizione e stabilirà l'entità della tassa dovuta in una decisione impugnabile.

Art. 26 Contravvenzioni

Inosservanze del presente regolamento vengono punite con multe fino a fr. 10'000.— (diecimila). E' competente il Municipio.

Art. 27 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea comunale. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e decreti inerenti all'approvvigionamento idrico.

Approvato dall'Assemblea comunale il 23 settembre 2004.

Per il Comune di Castaneda:

Il Sindaco:
A.Savioni

Il Segretario:
M.Scalmazzi

** *Assemblea comunale 19.12.2024 modifica:*

art. 23 (Tassa annua)

art. 24 (Esigibilità e riscossione)

art 25 (Opposizioni)